NORME PER L'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

Art. 23

Attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale:

a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;

b) propone al Ministro di grazia e giustizia, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) dell'articolo 14;

c) determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) dell'articolo 14, nonche' la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;

d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;

e) coordina e promuove le attivita' dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;

f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;

g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale. La misura delle spettanze di cui alla lettera b) del presente articolo e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Versione in vigore dal 4 febbraio 1979, non più in vigore dal 8 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
Estremi	Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Titolo	III — Consigli provinciali e consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-ordinamento-della-professione-di-consulente-del-lavoro/art-23-attribuzioni-del-consiglio-nazionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it